Legge regionale 24 aprile 2001, n.20

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 "Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico" già modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 64.

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 5 della LR 1/1998)

1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale)

- 1. Allo scopo di diffondere tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale negli allevamenti agricoli delle specie di interesse zootecnico puo' essere concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di organici progetti volti a tale finalita', a favore dei soggetti di cui all'articolo 12.
- 2. I criteri per l'individuazione delle tecniche e dei metodi innovativi di cui al comma 1 e per la determinazione delle spese ammissibili nonche' delle modalita' per la presentazione delle richieste di contributo sono stabilite ai sensi dell'articolo 9."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 7 della LR 1/1998)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 e' inserito il seguente:
 - "2 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non puo' superare i 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 9 della LR 1/1998)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 e' aggiunta la seguente:

"c bis) a stabilire i criteri per l'individuazione delle tecniche e dei metodi innovativi di cui all'articolo 5 comma 1."